



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 21 del 09/05/2013

Oggetto:

PRIMO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DI CUI AI COMMI 2 DELL'ART. 31 E 2, 3, 4, 6 DELL'ART. 34 DEL D.L. 201/2011, COME CONVERTITO DALLA L. 214/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, il giorno **nove** del mese di **maggio** dell'anno **duemilatredici**, alle ore 20,50 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) TURCI Luisa	Presente
2) OLIVETTI Giulia	Presente
3) MALAGOLA Italo	Presente
4) ZENONI Dario	Presente
5) BULGARELLI Maura	Presente
6) ROSSI Marina	Presente
7) BENZI Sauro	Presente
8) PALERMO Gianni	Presente
9) COGATO Elena	Presente
10) TRALDI Pamela	Presente
11) ARZENTON Andrea	Presente
12) CESARI Alessandro	Presente
13) FABBRI Mauro	Presente
14) DIEGOLI Marco	Presente
15) GUERRA Roberto	Presente
16) FERRARESI Andrea	Presente
17) BOLDRIN Davide	Presente
Presenti n. 17	Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI MAURA Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale CAPPI RAFFAELE.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è VALIDA.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: Cogato Elena - Diegoli Marco - Ferraresi Andrea



N. 21

PRIMO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DI CUI AI COMMI 2 DELL'ART. 31 E 2, 3, 4, 6 DELL'ART. 34 DEL D.L. 201/2011, COME CONVERTITO DALLA L. 214/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il **Sindaco** illustra il punto in esame, evidenziando che c'è già stato un incontro con le associazioni di categoria e si è accolta l'istanza di stralcio sulle dimensioni delle medie strutture di vendita ma non si è potuto accogliere lo stralcio sulle edicole in quanto c'è già stato un pronunciamento del TAR che ha confermato la legge.

Il capogruppo **Boldrin Davide** (Lega Nord-Alternativa per Novi) ritiene che nel contratto attuale non pare opportuno recepire la norma, soprattutto perchè ha speso soldi per mantenere la propria attività a seguito del terremoto, in modo particolare per gli edicolanti.

Il capogruppo **Guerra Roberto** (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) ritiene che aumentare la concorrenza può essere dannoso per chi ha speso soldi per delocalizzare a causa del terremoto. Le norme sembrano non di liberalizzazione ma di liberismo sfrenato.

L'assessore **Malagola Italo**, rileva che le liberalizzazioni sono partite da Bersani. E' ragionevole che ci siano preoccupazioni ma dobbiamo anche adeguarci agli altri paesi europei.

Il capogruppo **Guerra Roberto** (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) rileva che mancano norme sull'aumento di controlli.

Il consigliere **Cesari Alessandro** rileva gli operatori commerciali devono anche sapere reinventare il proprio lavoro.

Il **Sindaco**, rispondendo a Guerra, cita il contenuto della delibera, rilevando che sono stati tolti i controlli "ex ante" e non "ex post".

Il capogruppo **Boldrin Davide** (Lega Nord-Alternativa per Novi) preannuncia voto di astensione.

Il capogruppo **Benzi Sauro** (Centro Sinistra Con Novi) preannuncia voto a favore.

Il capogruppo **Guerra Roberto** (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) preannuncia voto di astensione.

Il capogruppo **Diegoli Marco** (Progetto Comune) preannuncia voto di astensione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che le recenti disposizioni normative in materia di attività economiche hanno determinato una significativa modifica dei principi e del sistema di regolamentazione delle attività
VERBALE N. 21 DEL 09/05/2013 PAG. 2



economiche e produttive;

VERIFICATO che il **D.Lgs 59/2010** e successive modificazioni ha previsto:

- **all'art.10, co. 1** *“Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”;*
- **all'art.8, co. 1** *“Ai fini del presente decreto si intende per: ... (omissis)*
 - g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;*
 - h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; ... (omissis)*
- **all'art. 11** *“1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:*
 - a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:*
 - 1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;*
 - 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;*
 - b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;*
 - c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;*
 - d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;*
 - e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;*



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

- f) *l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;*
- g) *l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo."*

RILEVATO che il **D.L. 138/2011**, come convertito dalla **L. 148/2011**e successive modificazioni, ha previsto all'art. 3 *"Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche"*:

1. *Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:*
 - a) *vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
 - b) *contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
 - c) *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
 - d) *disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
 - e) *disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.*
2. *Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. ... (omissis)*
6. *Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.*
7. *Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*
8. *Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.*
9. *Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:*
 - a) *la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;*
 - b) *l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;*
 - c) *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
 - d) *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
 - e) *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*



- f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
- i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.
- 11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59....”

RILEVATO che il D.L. 201/2011 come convertito dalla L. 214/2011 e s.m.i. ha previsto:

- all'art.31 “Esercizi commerciali”:
(omissis)... 2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (cioè entro il 30 settembre 2012).
- all'art. 34 “Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante”:
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.



2. *La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.*
3. *Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:*
 - a) *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
 - b) *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
 - c) *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
 - d) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;*
 - e) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
 - f) *l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;*
 - g) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.*
4. *L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.*
5. *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.*
6. *Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.*
7. *Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.*
8. *Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).*

RILEVATO che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla L. 27/2012 e successive modificazioni, ha previsto:

all'**art. 1** "*Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese*":



1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:*
 - a) *le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;*
 - b) *le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.*
2. *Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.*
3. *Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.*
4. ***I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi***



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

4-bis.All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

4-ter.All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

5.Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

PRESO ATTO che lo Stato e la Regione Emilia Romagna non hanno ancora provveduto ad adeguare la normativa per quanto di rispettiva competenza;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato i seguenti Regolamenti con le delibere indicate a fianco di ciascuno:

- Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della Stampa quotidiana e periodica (D.C.C. 25/07/2005, n. 34);
- Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita (D.C.C. 28/09/2005, n. 45);
- Regolamento per l'esercizio degli spettacoli viaggianti (D.C.C. 21/06/2011, n. 28);
- Regolamento delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercer e dei centri benessere (D.C.C. 21/06/2011, n. 29);
- Procedimento per apertura, trasferimento, modifiche e norme per l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande (D.C.C. 21/06/2011, n. 30);

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo un percorso di semplificazione amministrativa ed ha già dato applicazione al dettato del D.Lgs. 59/2010 e del D.Lgs. n. 147/2012 e alla L.R. 12/02/2010, n. 4, recante "Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge regionale comunitaria per il 2010";

CONSIDERATO, altresì, che nelle more di un intervento statale e regionale, occorre dare attuazione a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012, procedendo ad un primo adeguamento della normativa comunale ai precetti indicati dalle sopracitate norme in materia di semplificazione e liberalizzazione;



TENUTO CONTO che, per la somministrazione di alimenti e bevande:

- la Regione Emilia Romagna - con nota P.G. 2010/0165274 del 25/06/2010, recante "Normativa applicabile nella Regione Emilia-Romagna a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)" - aveva ribadito l'applicabilità del regime autorizzativo per le attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 8 della legge Emilia Romagna n. 14/2003;

- successivamente il legislatore statale, all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 ha previsto:

"L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

- in base alla clausola di cedevolezza (art. 84, D.Lgs. 59/2010), si deve dare applicazione a quanto previsto dalla norma statale e, nello specifico, a quanto previsto dall'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012;

RITENUTO necessario coordinare le norme di liberalizzazione con quelle di semplificazione amministrativa, precisando che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/1990, trova applicazione anche nei procedimenti relativi a:

- a) Apertura e trasferimento di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64. D.lgs. 59/2010 come modificato dal D.lgs. 147/2012;
- b) Apertura e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/2001, in zone non soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 59/2010, come modificato dal D.lgs. 147/2012;
- c) Apertura e trasferimento di sala giochi;

VERIFICATO, inoltre, che - in seguito alle modifiche apportate dall'art. 35, comma 6, del D.L. 98/2011, come convertito dalla L. 111/2011 e, successivamente, dall'art. 31, comma 1 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 - il D.L. 223/2006, come convertito dalla L. 248/2006, all'art. 3 (*Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale*), comma 1, lett. d-bis), prevede:

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e



prescrizioni: ...

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

ACQUISITO, in merito, l'orientamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 299 del 19/12/2012 ha confermato la legittimità dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 223/2006, come convertito dalla L. 248/2006;

RITENUTO, pertanto, di dover abrogare le prescrizioni e gli indirizzi per la determinazione degli orari, per quanto concernente i seguenti ambiti:

- esercizi commerciali in sede fissa;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (così detti "internet point"), centri di telefonia (meglio noti come "phone center") e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);
- esercizio del commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati, nella parte in cui sono stabiliti orari di vendita o fasce orarie obbligatorie per l'esercizio dell'attività di vendita;

VISTO il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", in particolare, l'art. 42;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio Programmazione e Gestione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTA la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli 12 (Centro Sinistra Con Novi), contrari nessuno, astenuti 5 (Progetto Comune, Uniti per Novi Rovereto s. Antonio, Lega Nord-Alternativa per Novi), e quindi a maggioranza espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamando integralmente le premesse,

1. di procedere ad un primo adeguamento della disciplina comunale in materia di attività economiche, sulla scorta di quanto indicato in premessa;
2. di approvare, a tal fine, l'allegato 1 "Primo adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione delle attività economiche", unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché i requisiti soggettivi e professionali richiesti dalle leggi di settore, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art 19 della L. 241/1990, trova applicazione anche in relazione ai seguenti procedimenti:
 - Apertura e trasferimento nelle zone non soggette a tutela di pubblici esercizi per la



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012;

- Apertura e trasferimento, in zone non soggette a tutela di attività di somministrazione alimenti e bevande riservate ai soli soci di associazioni e circoli privati, anche non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235/2001 e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal DLgs 147/2012;
- Apertura e trasferimento di sala giochi;

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli 12 (Centro Sinistra Con Novi), contrari nessuno, astenuti 5 (Progetto Comune, Uniti per Novi Rovereto s. Antonio, Lega Nord-Alternativa per Novi), e quindi a maggioranza, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di consentirne l'immediata pubblicazione all'Albo Pretorio ed accelerarne, di conseguenza, l'entrata in vigore.

- - -



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 09/05/2013

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BULGARELLI MAURA

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 14-05-2013 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=====

Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 14-05-2013

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

Novi di Modena,

Il Segretario Comunale
F.to

=====

E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, _____

=====